



STATUTO DEL “COMITATO 5 DICEMBRE 2014”

Art. 1- Oggetto

Il “Comitato 5 Dicembre 2014” è stato costituito da tredici promotori in data 18 Gennaio 2018, con l’atto fondativo che si allega al presente Statuto. Il presente Statuto disciplina le funzioni e gli organi del Comitato.

1.1 Il Comitato ha sede presso l’immobile di proprietà del Comune di Cermenate, confiscato alla criminalità organizzata e sito a Cermenate in via Giuseppe Di Vittorio 10, nei locali che ne videro la nascita.

1.2 Le riunioni degli organi del Comitato possono tenersi anche al di fuori della sede; è anzi auspicato che si svolgano a rotazione presso spazi messi a disposizione dagli aderenti.

1.3 Al Comitato possono aderire enti locali e associazioni, o enti diversi, le cui finalità statutarie siano compatibili con quelle del Comitato medesimo.

Art. 2 - Finalità del Comitato

Il Comitato non ha scopo di lucro, è apartitico, apolitico e aconfessionale. Ha quale finalità la promozione della cultura della legalità, con particolare riferimento alla lotta alla criminalità organizzata.

A tal proposito, e senza fini esaustivi, il Comitato:

- diffonde i valori costituzionali;
- nel rispetto delle competenze normativamente previste, si attiva nelle varie forme possibili nell’azione di prevenzione e di contrasto alla criminalità, alla corruzione e alle diverse forme di illegalità;
- organizza seminari, incontri, rassegne, convegni, spettacoli, corsi di formazione rivolti specialmente al mondo della scuola ed ai cittadini;
- supporta esempi concreti di legalità sui territori degli enti aderenti (quali ad esempio festival della legalità, percorsi/vie della legalità, intitolazione di spazi pubblici a vittime di stragi mafiose, ecc.);
- affianca, incoraggia e promuove nelle comunità cittadine le diverse forme aggregative di carattere sociale e culturale connesse al tema della legalità.

2.1 Il Comitato è dotato di un proprio logo – riportato nell'intestazione - così descritto: "cerchio di colore blu su sfondo bianco recante al centro il numero 5 in colore blu attraversato da una fascia tricolore in orizzontale, recante nella parte superiore la scritta curva COMITATO dei SINDACI e nella parte inferiore la scritta curva Dicembre 2014 e più sotto Uniti nella legalità". Il Comitato detiene i diritti del logo, l'uso del quale da parte di terzi deve essere autorizzato con atto del Consiglio direttivo.

Art. 3 - Organi del Comitato

Sono organi del Comitato il Presidente, l'Assemblea degli aderenti ed il Consiglio direttivo. Tutti gli organi durano in carica tre anni ed i relativi componenti sono rieleggibili.

Art. 4 – Presidente e Vicepresidente

4.1 Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e favorisce la massima partecipazione di tutti i componenti.

4.2 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

4.3 Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – L'Assemblea degli aderenti

5.1 L'Assemblea degli aderenti è l'organo deliberante del Comitato. Si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede; si avvale di un Segretario, nominato dal Presidente stesso tra i rappresentanti degli aderenti, che cura la verbalizzazione di tutte le adunanze e la tenuta di tutti i relativi atti.

5.2 Le riunioni dell'Assemblea si svolgono nel rispetto dei principi di correttezza, reciproco rispetto e pari dignità fra gli aderenti. Ogni aderente ha diritto di parola e di voto. Il voto è espresso in modalità palese.

5.3 L'Assemblea è composta da un rappresentante di ogni ente aderente. Per i Comuni il rappresentante in Assemblea è il Sindaco pro tempore o, in caso di impedimento, un suo delegato nell'ambito dei consiglieri comunali.

5.4 L'Assemblea si riunisce con cadenza almeno semestrale ed in generale ogni volta sia necessario per il perseguimento degli scopi statutari o lo richieda almeno un terzo degli aderenti. Il Presidente convoca l'Assemblea, a mezzo posta elettronica, con preavviso di almeno dieci giorni salvo motivate urgenze.

5.5 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti al Comitato. La seconda convocazione deve tenersi in data diversa dalla prima convocazione ed è valida con la presenza di almeno un terzo (arrotondato per eccesso) degli aderenti. Ciascun aderente può farsi rappresentare da un altro aderente, con delega scritta. Per la trattazione di argomenti di particolare complessità, il Presidente può invitare soggetti esterni esperti, che partecipano alle sedute a titolo gratuito e senza diritto di voto.

5.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti presenti o validamente rappresentati, salvo eccezioni

espressamente previste dal successivo art.6, per le quali necessita la maggioranza dei due terzi.

5.7 Per ogni necessità di comunicazione, salva diversa indicazione degli interessati, si ritiene valido il riferimento all'indirizzo mail o PEC istituzionale degli enti aderenti.

Art. 6 – Competenze dell'Assemblea degli aderenti

6.1 L'Assemblea a maggioranza dei due terzi (arrotondato per eccesso) degli aderenti:

- approva lo statuto e gli eventuali regolamenti interni del Comitato e le relative loro modifiche;
- elegge nel suo seno i membri del Consiglio direttivo;
- approva l'adesione da parte di nuovi enti, prende atto del loro recesso e delibera la loro decadenza;
- delibera lo scioglimento del Comitato, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti;

6.2 L'Assemblea a maggioranza semplice degli aderenti:

- discute i temi che, attinenti alle finalità statutarie, vengano posti all'ordine del giorno da parte del Presidente o di un terzo degli aderenti.

Art. 7 – Il Consiglio direttivo

7.1 Il Consiglio direttivo ha funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività del Comitato; è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea con votazione palese tra i rappresentanti degli aderenti che presentano la propria candidatura: è vincolante la presenza di diritto di almeno un rappresentante di uno dei Comuni e di una delle Associazioni fondatori, aderenti al Comitato.

7.2 Le cariche di membri del Consiglio sono da intendersi come personali: pertanto, qualora nel corso del triennio di carica variasse il rappresentante dell'ente aderente, occorrerà procedere ad elezioni suppletive. Il nuovo membro eletto, eventualmente rappresentante anche di un diverso aderente, subentrerà nella carica sino al termine del triennio.

7.3 Il Consiglio direttivo si avvale di un Segretario, che cura la verbalizzazione di tutte le adunanze e la tenuta di tutti i relativi atti, nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

7.4 Il Consiglio direttivo coordina l'attività generale del Comitato, cura i rapporti con le istituzioni del territorio, stabilisce gli argomenti da trattare in Assemblea, dà esecuzione alle decisioni assunte dalla stessa, concede patrocini ed autorizza l'eventuale utilizzo del logo del Comitato da parte di terzi.

7.5 Il Consiglio direttivo opera altresì un primo vaglio delle nuove richieste di adesione. Nel caso in cui non si tratti di enti locali, ha facoltà di domandare al richiedente informazioni o integrazioni, volte ad accertare la reale comunanza di interessi. Le richieste positivamente istruite sono poste all'attenzione dell'Assemblea per la formale approvazione.

7.6 Il Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea degli aderenti la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati alla migliore realizzazione degli obiettivi istituzionali, composti eventualmente anche da soggetti esterni.

Art. 8 – Trasparenza e norme etiche

8.1 I lavori dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, su disposizione del Presidente, possono essere convocati in seduta pubblica, accessibile a chiunque, o - quando ciò sia consigliato in relazione agli argomenti in discussione - in seduta riservata ai soli aderenti o ancora ai soli Sindaci/loro delegati. Sebbene sia da considerarsi preferibile la partecipazione in presenza, qualora ricorrano particolari motivazioni il Presidente può disporre che i lavori si tengano in modalità da remoto o mista.

8.2 L'eventuale condivisione di informazioni riservate deve essere limitata ai soli soggetti che per legge abbiano competenza in merito e che in ogni caso, anche in sede di Comitato, sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

8.3 Non sono previsti gettoni di presenza né rimborso spese per la partecipazione ai lavori del Comitato.

8.4 Il Comitato non dispone di un proprio patrimonio, né di fondi spesa: le attività sollecitate, supportate, suggerite o comunque concordate in sede di Assemblea vengono realizzate in autonomia dai singoli aderenti tramite le proprie strutture.

Art. 9 – Valenza etica dell'adesione. Decadenza e recesso.

9.1 L'adesione al Comitato, una volta approvata dall'Assemblea, ha durata corrispondente al mandato dell'organo di indirizzo dell'ente aderente (per i Comuni, è pari alla durata del Consiglio in carica). A seguito del rinnovo degli organi dell'ente aderente, l'adesione deve essere riconfermata con atto espresso di Consiglio Comunale entro i successivi sei mesi; in mancanza, ed esperito inutilmente l'apposito sollecito a firma del Presidente del Comitato, l'Assemblea delibera la decadenza entro i successivi tre mesi.

9.2 L'adesione al Comitato, formalmente gratuita, comporta per ogni aderente il dovere di promuoverne, tramite azioni concrete, i valori fondanti. A tal fine, ogni aderente si impegna a realizzare, a sua cura e spese, almeno un'iniziativa all'anno tra quelle ritenute idonee ad attuare i fini statutari. L'organizzazione dell'iniziativa deve essere previamente comunicata da ciascun aderente al Comitato, che tramite il Consiglio direttivo provvederà a pubblicizzarla nei modi più opportuni, per la massima visibilità e partecipazione di pubblico. Qualora un aderente venga meno agli obblighi organizzativi e partecipativi di cui al presente comma, ed esperito inutilmente l'apposito sollecito a firma del Presidente del Comitato, l'Assemblea può deliberarne la decadenza entro i successivi sei mesi.

9.3 Nell'ipotesi in cui un ente aderente ritenga di non voler più aderire alle attività del Comitato, è sua facoltà recedere dandone motivazione formale al Presidente. L'Assemblea ne prenderà atto.